

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE**

Art. 1 – Obiettivi e finalità	3
Art. 2 – Campo di applicazione	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Regime autorizzatorio e procedure	5
Impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W	5
Impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W	6
Art. 6 – Accesso agli atti	6
Art. 7 – Limiti di esposizione e valori di attenzione	6
Art. 8 – Obiettivi di qualità	7
Art. 9 – Localizzazione e caratteristiche tipologiche degli impianti di teleradiocomunicazione	7
Art. 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti	8
Art. 11 - Impianti esistenti	9
Art. 12 – Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile	9
Art. 13 – Spese per attività istruttorie	10
Art. 14 – Controlli e concorso alle spese derivanti da tale attività	10
Art. 15 – Cartografie di riferimento	11
Art. 16– Catasto Comunale degli impianti.....	11
Art. 17 – Adempimenti relativi alla installazione dei ponti radio ed impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile	11
Art. 18 - Impianti provvisori di telefonia mobile.....	11
Art. 19 – Comunicazione di entrata in esercizio	12
Art. 20 – Sanzioni	12
Art. 21 – Informazione alla popolazione	13
Art. 22 – Entrata in vigore	13
Art. 23 – Norma di rinvio.....	13

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Con il presente regolamento, il Comune informa la propria azione amministrativa ai seguenti obiettivi generali:
 - a) Minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai ricettori cosiddetti sensibili;
 - b) Minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivante dai predetti impianti;
 - c) Equità ed imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - d) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
2. Il Comune di Chieri ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio nonché di una più razionale distribuzione degli impianti ha individuato una serie di siti di proprietà comunale disponibili per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e della L.R. 2 agosto 2004, n. 19, "Nuova disciplina sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" disciplina nel rispetto delle disposizioni e delle norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Chieri, degli impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 0 hertz e 300 gigahertz e con potenza superiore a 5 Watt.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - o Gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque Watt e agli apparati dei radiomobili con obbligo di comunicazione al Comune, all'Arpa e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);
 - o L'esposizione intenzionale per scopi diagnostici e terapeutici;
 - o Gli apparecchi ed i dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della legge 36/2001.
3. Nei riguardi di Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento comunale.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile**: si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra

450 e 38000 MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.;

- b) **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- c) **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- d) **valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- e) **obiettivi di qualità** si intendono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- f) **esposizione della popolazione:** è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- g) **aree sensibili:** aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative; in particolare si intendono singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);.
- h) **zone di installazione condizionata:** sono le aree aventi le seguenti caratteristiche:
- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
 - aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone di salvaguardia);
 - aree soggette a vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- i) **zone di attrazione:** sono le aree aventi le seguenti caratteristiche:
- aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- j) **zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione;
- k) **catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico:** archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti esistenti;
- l) **impianto fisso per telefonia mobile:** la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- m) **livello di esposizione:** il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- n) **regolamento comunale:** provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;
- o) **programma localizzativo:** documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti fissi nel territorio di un comune o di più comuni, che viene sottoposto all'amministrazione comunale;
- p) **sito puntuale di localizzazione di un impianto:** si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Chieri;

- q) **aree di ricerca:** si tratta di un ambito territoriale all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale

Art. 4 – Regime autorizzatorio e procedure

Impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo sportello unico per il cittadino e le imprese, sportello edilizia e ambiente domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.
2. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato (Servizio Ambiente e Mobilità) a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.
3. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 – 12731 così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 – 13293 a eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 10.
4. Il richiedente allega alla domanda:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa, oltre ai dati tecnici dell'impianto
 - scheda tecnica dell'impianto con dati anagrafici e dati tecnici;
 - cartografica con rilievo planaltimetrico con indicazione dell'area entro 100 e 300 metri dall'impianto e con indicazione della destinazione d'uso e della quota e dell'altezza degli edifici
5. Il comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo art. 10.
8. L'ARPA esprime parere tecnico, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.
9. In caso di motivato dissenso del Comune o dell'Arpa, viene convocata da parte del Comune stesso entro trenta giorni la Conferenza dei Servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.
10. Il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 12; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
11. Il comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge.

12. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.
13. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).
14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano dichiarazione di inizio attività (DIA).
2. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione o l'eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.
3. Il richiedente allega alla DIA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella DIA stessa.
4. L'ARPA esprime parere tecnico, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.
5. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla presentazione della domanda.
6. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).
7. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 6 – Accesso agli atti

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori

Art. 7 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici sono quelli prescritti dalla tabella 1 e dalla tabella 2 dell'Allegato B al DPCM 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Art. 8 – Obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi sono quelli prescritti dalla tabella 3 dell'Allegato B al DPCM 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'art. 4. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Art. 9 – Localizzazione e caratteristiche tipologiche degli impianti di teleradiocomunicazione

1. L'installazione degli impianti per la telefonia cellulare dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. Le tavole B (cartografia generale Nord) e C (cartografia generale Sud) allegate al presente documento contengono le informazioni circa la suddivisione del territorio in aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione e zone neutre.
2. Sui singoli beni classificati come **aree sensibili**, di cui all'art. 3 lettera g), è totalmente vietata l'installazione di impianti; il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni classificati come aree sensibili nel caso che, per l'attività in essi svolta, sia richiesta una puntuale copertura radioelettrica, su istanza del titolare dell'attività stessa. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti è soggetta ad accordi specifici tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto per le zone di installazione condizionata.
3. Nel caso di impianti da realizzare nelle **zone di installazione condizionata** di cui all'art. 3 lettera h), il Comune può rilasciare l'autorizzazione previa valutazione di apposita relazione accompagnata dal progetto di inserimento ambientale da produrre a cura del gestore a tutela dell'immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio e concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti stessi, prevedendo particolari prescrizioni.
4. Per quanto riguarda la realizzazione di impianti nelle **zone di attrazione** è previsto il rilascio dell'autorizzazione semplificata di cui al successivo art. 10.
5. La procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti realizzati in **zone neutre** segue l'iter previsto dalla normativa vigente ~~e non è soggetta a particolari limitazioni.~~
6. Sono comunque da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva.
7. In ogni caso per ogni installazione dovrà essere concordato, sentita la C.E. l'intervento in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come completamento d'arredo urbano, o ~~eventualmente~~, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici già esistenti.

8. Il gestore deve presentare apposito progetto di inserimento ambientale, paesaggistico e architettonico dell'impianto, a tutela dell'immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio.
9. Il Comune, sentito il parere della C.E. e della terza C.C. per quanto riguarda la tipologia dei materiali utilizzati, la visibilità e l'altezza dell'impianto, in sede di rilascio dell'autorizzazione può prevedere specifiche prescrizioni costruttive.
10. Il Comune invita i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti.
11. Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti l'autorizzazione sarà subordinata al perseguimento per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti sia ai corpi emittenti, sia ai ripari, del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento; a tal fine, il gestore in fase progettuale dovrà tenere conto delle norme previste dal P.R.G.C. e dal Regolamento edilizio per quanto riguarda la forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile; il gestore si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari già emergenti della copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, ecc.).
12. Dovrà inoltre essere garantita la tutela del bene e/o l'edificio sul quale verrà installato l'impianto, evitandone il danneggiamento, in particolare per gli edifici tutelati e/o storici.
13. L'installazione di impianti su edifici aventi copertura in cemento – amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su superfici non deteriorate da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Negli altri casi l'installazione sarà autorizzata previa bonifica della copertura tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto e nel rispetto delle regole di raccolta e smaltimento in materia.

Art. 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

1. La procedura semplificata si applica con riguardo a:
 - Realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
 - Realizzazione, all'interno delle aree neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - Realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
 - Realizzazione su tutto il territorio comunale, tranne che nelle aree sensibili, di impianti in sostituzione di altri con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete o in via di dismissione, che diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;

- Realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
2. Nei casi individuati al comma precedente, per il rilascio del titolo autorizzativo si utilizza la seguente procedura:
- a) utilizzando la DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
 - b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente:
 - 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
3. Le richieste soggette ad iter semplificato o abbreviato, sono comunque soggette alla presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 11 - Impianti esistenti

1. Nelle planimetrie allegate al presente regolamento vengono individuate le posizioni degli impianti esistenti sul territorio comunale (in scala 1:10.000 a livello di territorio comunale, in scala 1:5.000 nel centro storico).
2. Il Comune in collaborazione con l'Arpa di Torino provvede ad aggiornare periodicamente la mappatura del territorio comunale.

Art. 12 – Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

1. La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo comma 6, può intervenire solo quando la relativa previsione sia stata operata in sede di Pianificazione Annuale, ivi compresi gli aggiornamenti trimestrali previsti dalla normativa di cui all'art. 3 lettera o).
2. il programma localizzativo dovrà evidenziare le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete indicando, facoltativamente l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
3. in particolare, a corredo del programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile, prodotto da ogni singolo gestore, deve essere consegnata la seguente documentazione:
 - Cartografia su base cartacea in scala adeguata del territorio interessato dalle installazioni, con indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;
 - Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale;
 - In corrispondenza di ogni area di ricerca dovranno essere fornite:
 - Tipologia dell'impianto da realizzare, caratteristiche di massima e, ove disponibile, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
 - Potenza presunta dell'impianto;

- Intervallo di frequenze di trasmissione;
4. Il programma localizzativi di ogni singolo gestore deve evidenziare la possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti
 5. Ogni singolo gestore dovrà seguire il piano delle installazioni (Programma annuale di localizzazione) previste per l'anno successivo, che sarà prodotto entro il 31 dicembre di ogni anno al Servizio Ambiente e Mobilità della Città di Chieri.
 6. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti localizzati in sede di programma annuale, l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le fattispecie di seguito elencate, e alle condizioni contestualmente riportate:
 - Nuove installazioni conseguenti a interventi di risanamento o bonifica da attuare mediante delocalizzazione;
 - Nuove installazioni attuative di ipotesi allocative di massima formulate attraverso la previsione di aree di ricerca nel programma annuale dell'anno corrente o dell'anno precedente a quello del proposto intervento, nel rispetto delle indicazioni espresse in sede istruttoria.
 - in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
 7. Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 13 – Spese per attività istruttorie

1. Gli oneri in capo al richiedente sono determinati dalla deliberazione della Giunta Regionale del 5.09.2005 n. 16-757 ed in particolare l'allegato "Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedere per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.
2. Il versamento è disposto nel rispetto del vigente regolamento generale delle entrate.
3. Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativi, le spese sono ridotte del 50 per cento.
4. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativi, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
5. Trattandosi di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di diniego; il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.
6. Gli importi relativi alle spese istruttorie per gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 19 del 3.08.2004 non sono dovuti.

Art. 14 – Controlli e concorso alle spese derivanti da tale attività

1. L'attività di vigilanza e controllo sugli impianti di telefonia cellulare, volta a prevenire forme di inquinamento elettromagnetico nell'ambiente, sarà svolta dal Comune avvalendosi dell'ARPA o di altro soggetto abilitato individuato dall'ARPA stesso.
2. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, il Comune potrà affidare all'ARPA attraverso specifica convenzione un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto

annuale contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico. Il Comune assicura la pubblicazione del rapporto.

3. Così come previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 la Giunta Comunale annualmente determina la quota di spese di attività istruttoria da versare all'Arpa contestualmente all'approvazione delle tariffe per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. Il versamento della quota spettante all'Arpa è disposto entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 15 – Cartografie di riferimento

1. la cartografia di riferimento relativa al presente Regolamento, in quanto elaborato a mero contenuto tecnico viene modificata, integrata e/o sostituita con determinazione del dirigente competente nel caso in cui sopravvengano modifiche sul territorio.

Art. 16– Catasto Comunale degli impianti

1. il Catasto degli impianti esistenti è l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi e mobili di telefonia cellulare installati nel territorio comunale, corredati dei dati e delle informazioni sulle caratteristiche radio elettriche dell'impianto e dalla cartografia di localizzazione e identificazione di ciascuno di essi (allegata al presente regolamento ed aggiornata periodicamente dal servizio competente).
2. L'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile interviene attraverso le comunicazioni concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti esistenti.

Art. 17 – Adempimenti relativi alla installazione dei ponti radio ed impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile

1. Per l'installazione di ponti radio e impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile, si applicano le procedure semplificate e le condizioni agevolate di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 18 - Impianti provvisori di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile, possono richiedere l'attivazione di impianti mobili, intendendosi con tale dizione un impianto collocato su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibile.
2. Gli impianti mobili possono essere previsti:
 - a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione
 - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.
3. Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile, il gestore dovrà seguire quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla L.R. 3 agosto 2004 n. 19 e dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

4. Copia della documentazione prevista dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 dovrà essere inviata al Comune almeno venti giorni prima della messa in funzione dell'impianto in argomento.
5. Al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni antecedenti l'installazione dell'impianto mobile.
6. Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.
7. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate, nonché nelle zone in prossimità di ricettori sensibili, salvo che a carico dei ricettori in questione non risultino soddisfatti i valori di immissione che darebbero luogo all'ammissibilità, nella medesima ubicazione, di un'installazione fissa di identiche caratteristiche.

Art. 19 – Comunicazione di entrata in esercizio

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.

Art. 20 – Sanzioni

1. Le sanzioni applicate sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 15 della L. 36/2001 e dall'art. 16 della L.R. n. 19/2001.
2. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'Arpa.
3. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi:

Descrizione	Sanzione minima	Sanzione massima
Per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato	€ 500,00	€ 5.000,00
Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato	€ 500,00	€ 5.000,00
Per l'installazione di un impianto di telefonia mobile difforme da quanto comunicato od autorizzato	€ 500,00	€ 5.000,00
Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€ 500,00	€ 5.000,00

accertamento, venga verificato il mantenimento in esercizio dell'impianto.		
In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento	€ 500,00	€ 5.000,00

- Per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai commi precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione d'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento,

4. Le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.

Art. 21 – Informazione alla popolazione

1. L'Amministrazione Comunale nei documenti ritenuti più idonei, di concerto con la Provincia di Torino e con l'Arpa informerà la popolazione circa le problematiche riguardanti la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, la dislocazione sul territorio degli impianti di telefonia mobile e le effettive emissioni prodotte.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.